



CASSA EDILE  
DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA  
DI NOVARA

## **FASCICOLO TABELLE**

**Percentuali contributive - Percentuali accantonamento  
Coefficienti malattia e infortunio**

**IN VIGORE DAL MESE DI DICEMBRE 2015**

**TABELLE CONTRIBUTIVE**

**PERCENTUALI CONTRIBUTIVE A CARICO DATORE DI LAVORO E LAVORATORE**

**VALIDITÀ DAL 01.12.2012**

<b>CONTRIBUTO</b>	<b>% IMPRESA</b>	<b>% LAVORATORE</b>	<b>% TOTALE</b>
<b>APE ORDINARIA</b>	2,90%		2,90%
<b>F.G. - FONDO GESTIONE</b>	2,35%	0,47%	2,82%
<b>S.E. - SCUOLA EDILE</b>	0,98%		0,98%
<b>C.P.T.</b>	0,40%		0,40%
<b>PREVENZIONE SICUREZZA</b>	0,45%		0,45%
<b>QSP - QUOTE TERRITORIALI</b>	0,555%	0,555%	1,11%
<b>QSN - QUOTE NAZIONALI</b>	0,222%	0,222%	0,444%
<b>LAVORI USURANTI</b>	0,10%		0,10%
<b>TOTALE</b>	<b>7,957%</b>	<b>1,247%</b>	<b>9,204%</b>

**Le percentuali sono da applicare sull'imponibile contributivo Cassa Edile del lavoratore costituito da (Paga Base + I.T.S. + Contingenza + E.D.R.) x (Ore lavorate + Ore festività)**

**BUSTA PAGA**  
**ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE CONTRIBUTI CASSA EDILE**

**ASSOGGETTAMENTO PREVIDENZIALE (15%) ..... 1,15%**

Contributo figurativo che va ad aumentare l'imponibile previdenziale della busta paga.

Corrisponde al 15% del totale dei contributi a carico impresa e a carico lavoratore, escluse le quote di adesione contrattuale (QSP e QSN).

Le aliquote da assoggettare a contribuzione previdenziale sono:

APE (2,90%) + FONDO GESTIONE (2,82%) + SCUOLA EDILE (0,98%) + C.P.T. (0,40%) + PREVENZIONE SICUREZZA (0,45%) + LAVORI USURANTI 0,10% = 7,65%

Il contributo figurativo è: 7,65% x 15% = 1,15%

### **PERCENTUALI ACCANTONAMENTO dal 01.10.2000**

La maggiorazione Cassa Edile (a carico ditta) va sommata alla retribuzione del lavoratore e concorre a formare l'imponibile previdenziale e l'imponibile fiscale della busta paga. Dal netto della busta paga deve essere detratto solo l'accantonamento netto, la rimanenza rimane in busta paga al dipendente.

L'accantonamento deve essere calcolato:

- sulle ore lavorate e sulle ore di festività
- sulle ore di malattia entro i limiti della conservazione del posto
- sulle ore di infortunio riconosciute e indennizzate dall'INAIL

<b><u>ACCANTONAMENTO</u></b>	<b><u>LORDO</u></b>	<b><u>NETTO</u></b>
<b>Ore lavorate e festive</b>	18,50%	14,20%
di cui		
per Ferie	8,50%	6,52 %
per Gratifica Natalizia	10,00%	7,68 %
<b>Malattia (dal 1° al 270° giorno)</b>	18,50%	14,20%
Lavoratori con anzianità fino a 3 anni e ½		
<b>Malattia (dal 1° al 365° giorno)</b>	18,50%	14,20%
Lavoratori con anzianità superiore a 3 anni e ½		
<b>Infortunio e malattia professionale</b>		
Giorni di carenza INAIL	18,50%	14,20%
dal 4° al 90° giorno	7,40%	5,70%
dal 91° giorno in poi	4,60%	3,60%

**Nota bene:** il giorno in cui si è verificato l'infortunio va considerato lavorato a tutti gli effetti, pertanto il primo giorno d'infortunio da indicare nella denuncia MUT e da cui partire per l'integrazione è il giorno successivo a quello dell'evento.

### **PERCENTUALI PERMESSI RETRIBUITI**

Il trattamento per i RIPOSI ANNUI va sommato alla retribuzione e concorre a formare l'imponibile previdenziale e l'imponibile fiscale della busta paga. L'importo non deve essere accantonato presso la Cassa Edile.

A prescindere dal fatto che le ore di permesso siano o meno godute interamente il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa con la corresponsione al lavoratore in busta paga della percentuale del 4,95%.

<b>TIPOLOGIA ORE</b>	<b>% PERMESSI RETRIBUITI</b>
<u>Ore lavorate e festive</u>	4,95%
<u>Ore Malattia:</u> (dal 1° al 365° giorno)	4,95%
<u>Ore Infortunio:</u> giorno Infortunio e 2° - 3° - 4° giorno di carenza INAIL	4,95%
dal 5° al 90° giorno	1,98% (40% del 4,95%)
dal 91° giorno in poi	1,24% (25% del 4,95%)

### **TRATTAMENTO ECONOMICO FESTIVITA'**

Festività da retribuire con 8 ore in busta paga e relativo accantonamento presso la Cassa Edile:

**1° Gennaio – Capodanno**  
**6 Gennaio – Epifania**  
**Lunedì successivo alla Pasqua**  
**25 Aprile – Anniversario della Liberazione**  
**1° Maggio – festa del Lavoro**  
**2 Giugno – Festa della Repubblica**  
**15 Agosto – Assunzione**  
**1° Novembre – Ognissanti**  
**8 Dicembre – Immacolata Concezione**  
**25 Dicembre – Santo Natale**  
**26 Dicembre – Santo Stefano**  
**Santo Patrono del luogo dove ha sede il cantiere**

Il trattamento economico per le festività deve essere corrisposto anche quando le stesse cadono di sabato o di domenica.

Festività da retribuire con 8 ore in busta paga e **non accantonare** presso la Cassa Edile:

**4 novembre – Festa delle Forze Armate**

### **INTEGRAZIONE CASSA EDILE PER MALATTIA, INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE**

In caso di assenza per malattia o infortunio l'impresa deve anticipare mensilmente nella busta paga del dipendente l'integrazione a carico Cassa Edile assoggettandola a contributi assicurativi e previdenziali oltre che alle ritenute fiscali di legge. L'importo dovrà essere indicato nella denuncia MUT e portato in detrazione dal versamento mensile.

Il calcolo dell'integrazione giornaliera è dato dalla seguente formula:

#### **PAGA ORARIA X ORARIO GIORNALIERO X COEFFICIENTE D'INTEGRAZIONE**

dove:

La PAGA ORARIA è costituita da:

Paga Base + I.T.S. + Contingenza + Mensa

L'ORARIO GIORNALIERO si ottiene dividendo l'orario settimanale di 40 ore per 6 in caso di malattia e per 7 in caso di infortunio/malattia professionale

Orario giornaliero Malattia: 40 ore : 6 = 6,67

Orario giornaliero Infortunio: 40 ore : 7 = 5,71

(in caso di PART-TIME dovrà essere diviso per 6 o per 7 l'orario settimanale del dipendente)

Il COEFFICIENTE ORARIO è quello indicato sulle tabelle di seguito riportate e varia in base al tipo di integrazione (malattia o infortunio/malattia professionale), alla durata dell'evento e al numero degli eventi verificatisi nell'anno solare:

### **COEFFICIENTI DI INTEGRAZIONE MALATTIA A CARICO CASSA EDILE E PERCENTUALI INPS**

<b>Fascia giorni</b>	<b>Coefficienti malattia a carico CASSA EDILE</b>	<b>Percentuali a carico INPS</b>
<b>1 - 3</b>	1,000 per malattie superiori a 12 giorni e per il primo evento integrabile nell'anno solare (a prescindere dalla durata dell'evento)	0 (carenza)
	0,500 per malattie comprese tra 7 e 12 giorni a partire dal secondo evento integrabile nell'anno solare	0 (carenza)
	0 per malattie inferiori o uguali a 6 giorni a partire dal secondo evento integrabile nell'anno solare	0 (carenza)
<b>4 - 20</b>	0,330	50%
<b>21 - 180</b>	0,107	66,66%
<b>181 - 365</b>	0,500	0

### **COEFFICIENTI DI INTEGRAZIONE INFORTUNIO A CARICO CASSA EDILE E PERCENTUALI INAIL**

<b>Fascia giorni</b>	<b>Coefficienti Inf. a carico CASSA EDILE</b>	<b>Percentuali a carico INAIL</b>	<b>Retribuzione a carico IMPRESA</b>
<b>1° giorno</b>	0	0	100%
<b>2° - 3° - 4 ° giorno</b>	0,234	0	60%
<b>dal 5° al 90°</b>	0,234	60%	0
<b>dal 91° in poi</b>	0,045	75%	0

### **INDICAZIONI PER IL CALCOLO DELL'INTEGRAZIONE DI MALATTIA, INFORTUNIO ED INFORTUNIO PROFESSIONALE A CARICO DELLA CASSA EDILE**

#### **MALATTIA**

L'integrazione è dovuta per tutte le giornate coperte da certificazione medica, dal lunedì al sabato, escluse le domeniche e le festività entro i limiti della conservazione del posto previsti dal CCNL.

Nel caso di eventuali giorni non riconosciuti dall'INPS, per ritardato invio della certificazione medica o per assenze a visita medica domiciliare di controllo o per certificazione non regolare, l'impresa dovrà tenerne conto anche per l'integrazione a carico Cassa Edile.

#### **INFORTUNIO/MALATTIA PROFESSIONALE**

L'integrazione è dovuta per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, dal lunedì alla domenica, comprese le festività. L'integrazione deve essere erogata a partire dal 1° giorno successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

#### **450 ORE TRIMESTRE**

La Cassa Edile integra l'intero importo di malattia e infortunio/malattia professionale solo se, nel trimestre precedente l'inizio dell'evento, risultano denunciate per il dipendente almeno 450 ore (proporzionalmente ridotte in caso di lavoratore PART-TIME).

Nel caso in cui le ore siano inferiori a 450 l'integrazione Cassa Edile sarà riproporzionata in base alle ore dichiarate in base alla seguente formula:

$$\text{importo integrazione} \times \text{ore trimestre lavoratore} : 450$$

La differenza tra l'importo intero e l'effettivo importo integrato resta a carico dell'impresa.

La verifica delle 450 ore non deve essere effettuata per i dipendenti assunti da meno di tre mesi e per i lavoratori in aspettativa.

Ai fini del computo delle 450 ore vanno considerate le ore lavorate, le ore festività le ore di malattia, infortunio e malattia professionale, le ore di permesso retribuito, le ore di ferie, le ore di Cassa Integrazione Guadagni (C.I.G.), le ore di congedo e le ore di assenza giustificata.

### **LIMITI PER LA CONSERVAZIONE DEL POSTO**

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità) per un periodo di:

**9 MESI CONSECUTIVI (pari a 270 giorni di calendario)** per gli operai con anzianità fino a 3 anni e ½  
**12 MESI CONSECUTIVI (pari a 365 giorni di calendario)** per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e ½

Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di:

**9 MESI NELL'ARCO DI 20 MESI CONSECUTIVI** per gli operai con anzianità fino a 3 anni e ½  
**12 MESI NELL'ARCO DI 24 MESI CONSECUTIVI** per gli operai con anzianità superiore a 3 anni e ½

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.

In caso di malattia professionale l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (senza interruzione dell'anzianità) per un periodo di:

**9 MESI CONSECUTIVI (pari a 270 giorni di calendario)**

Nel caso di più malattie o di ricadute della stessa malattia professionale, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di:

**9 MESI NELL'ARCO DI 12 MESI CONSECUTIVI (pari a 365 giorni di calendario)**

### **DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALLA CASSA EDILE**

In caso di assenza del lavoratore per malattia o infortunio/malattia professionale dovranno essere inviati alla Cassa Edile le copie dei certificati medici e le copie delle buste paga.